dal sito del CNF:

"Il COA di Barcellona P. di G. chiede se l'attività di liquidatore di una società d'ambito ATO s.r.l. per la gestione dei rifiuti possa configurare una causa d'incompatibilità con l'esercizio della professione forense ai sensi dell'art. 3, RDL 1578/1933.

Le società ATO (Ambito Territoriale Ottimale), società di capitali volute dal legislatore siciliano per l'esercizio delle funzioni connesse alla gestione integrata dei rifiuti, pur svolgendo attività d'interesse pubblico ed essendo partecipate obbligatoriamente dai Comuni del territorio interessato, sono a tutti gli effetti società commerciali di diritto privato.

Se mai tali enti dovessero essere ricompresi, per la titolarità della partecipazione al capitale e per le funzioni svolte, tra quelli aventi natura pubblicistica, essi dovrebbero essere assimilati agli enti pubblici economici, dovendo informare la loro attività a criteri appunto economici: si tratterebbe comunque di enti pubblici che hanno per oggetto un'attività commerciale e soggiacendo per questo all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, prescritto dall'art. 2201 cod.civ.
Questo premesso, ritiene la Commissione che l'adempimento della funzione di Liquidatore di una società commerciale del genere sopra illustrato concreti di certo l'esercizio del commercio che l'art. 3, comma 1, del R.D.L. n.1578/1933, pone come uno dei requisiti d'incompatibilità con lo svolgimento della professione forense.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 16 marzo 2011, n. 40

Contenuti correlati:

1. *Il quesito (del COA di Nola) riguarda l'esistenza di incompatibilità per l'iscrizione all'albo, prevista dall'art. 3 RDL 1578/33 in ipotesi di esercizio della funzione di Direttore Generale e/o*

City Manager di un ente pubblico da parte di un avvocato.

2. *Con deliberazione adottata nell'adunanza del 20 gennaio 2011 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ha richiesto il parere di questo Consiglio Nazionale in relazione alla possibilità, o meno, che il Consiglio territoriale valuti – nel procedimento avente ad oggetto l'iscrizione di diritto all'Albo degli avvocati ai sensi dell'art. 30, comma 1 lett. a) del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 – il profilo della continuità dell'aggiornamento professionale dell'interessato, in linea con il dovere di formazione continua introdotto nell'ordinamento della professione forense con il Regolamento 13 luglio 2007 di questo Consiglio Nazionale. Opina, in proposito, il Consiglio rimettente che, nel caso di specie, dovrebbe dubitarsi della sussistenza di tale requisito, poiché l'interessato, pur avendo fatto parte dell'Ordine giudiziario per più di otto anni, ma in quiescenza dall'anno 1992, non parrebbe avere curato il proprio aggiornamento professionale nel lungo arco temporale intercorso tra la cessazione delle funzioni magistratuali e la domanda di iscrizione all'Albo degli avvocati.*
3. *Avvocato – Tenuta degli albi – Iscrizione – Elenco speciale di cui all'art. 3 c. 4 lett. b) del R.D.L. n. 1578/1934 – Incarico di addetto all'ufficio legale di Ente che svolge funzioni pubbliche – Natura privata dell'Ente – Irrilevanza – Rapporto di lavoro a tempo indeterminato con carattere di stabilità, indipendenza ed esclusività – Incompatibilità ex art. 3, co. 2, R.D.L. n. 1578/1933 – Insussistenza ".*

Ma se questa sembra la posizione del CNF, altra opinione pare avere CASSAFORENSE, almeno stando ad Un interessante articolo in tema di incompatibilità tra professione forense ed attività commerciale.

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook
(contano già centinaia di adesioni).





fu lasciata, tra superamento del corporativismo e libertà delle professioni intellettuale per gli *outsiders* e,